



REPUBBLICA ITALIANA

134/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di rito abbreviato formulata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nell'ambito del giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 61798** del registro di segreteria, promosso da

BONCOMPAGNI Michela (c.f. BNCMHL74B58A390Q), nata ad Arezzo il 18 febbraio 1974, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mugnano (c.f. MGNNNA62A54F839B, pec: annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio della stessa, alla via San Giacomo n. 24, in virtù di mandato in calce all'atto di appello

contro

Procura generale della Corte dei conti

e

**Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Umbria**

avverso

la sentenza n. 29/2024 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria,
depositata in data 13 giugno 2024;

Vista l'istanza di rito abbreviato;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025, con l'assistenza del segretario
di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore consigliere Stefania
Petrucchi, l'avv. Emilio Persichetti, in sostituzione dell'avv. Anna Mugnano per
l'appellante ed il Sostituto Procuratore generale Giulio Stolfi, in
rappresentanza della Procura generale.

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione Giurisdizionale per la Regione
Umbria condannava l'appellante, a titolo di colpa grave, al pagamento, in
favore della Regione Umbria, dell'importo di euro 33.000,00, oltre
rivalutazione ed interessi, per il risarcimento del danno indiretto conseguente
all'accordo transattivo concluso dall'azienda ospedaliera di Perugia per
complicanze di un intervento chirurgico, eseguito in data 7 dicembre 2010,
successivamente ad altro intervento disposto dal reparto di Ginecologia.

Avverso la su richiamata sentenza n. 29/2024, con ricorso ritualmente
notificato, proponeva appello la dott.ssa Boncompagni Michela, dirigente
medico in servizio, all'epoca dei fatti, presso la predetta azienda ospedaliera

dolendosi, con il primo motivo di gravame, per *error in iudicando* sull'antigiuridicità della condotta, per aver il Giudice territoriale, dapprima escluso la responsabilità ipotizzata dal Procuratore regionale nei confronti dell'operato di ambedue le *equipes* mediche, e poi individuato *"un nuovo e diverso profilo di responsabilità"* afferente, non già all'esecuzione dell'intervento, ma ad asseriti ritardi in sede di *"consulenze chirurgiche sulla paziente quando si trovava (ricoverata) presso il reparto di ostetricia e ginecologia"*, aspetti non censurati preventivamente, né in sede di invito a fornire deduzioni, né in sede di domanda introduttiva del giudizio.

Secondo la prospettazione dell'appellante, laddove la consulenza specialistica sia puntualmente resa, non possono addebitarsi al medico specialista ritardi nell'esecuzione di esami appropriatamente prescritti riconducibili all'operato di un altro reparto, non potendo individuarsi una posizione di garanzia nei confronti di tutti i pazienti ricoverati nei più disparati reparti.

Peraltro, aggiunge l'appellante che la relazione medica, redatta dal Responsabile della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, non avrebbe ravvisato alcuna criticità nelle cure complessivamente prestate alla paziente.

Con il secondo e terzo di motivo impugnazione, la parte appellante si duole per erroneità della sentenza gravata poiché la condanna al pagamento di euro 33.000,00, pari al 20% del danno complessivamente contestato (unitamente ad altri convenuti) per euro 165.000,00, prescinderebbe da qualsivoglia accertamento in merito all'elemento soggettivo della colpa grave, effettuando, poi, tale quantificazione sulla base di condotte successive all'operazione.

Nell'ambito dell'atto di impugnazione, la parte appellante formulava, inoltre, istanza di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., chiedendo di essere ammessa al pagamento dell'importo di euro 11.550,00, pari al 70% del danno contestato in citazione per euro 16.500,00.

In data 28 ottobre 2024, perveniva il parere della Procura generale che, dopo aver rilevato che non sussistevano *“né motivi ostativi con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito erariale (colpa grave), né l'arricchimento del sanitario”*, concludeva per l'accoglimento dell'istanza.

All'esito della camera di consiglio dell'8 novembre 2024, con decreto n. 2/2024, depositato in data 14 novembre 2024, il Collegio accoglieva l'istanza di giudizio abbreviato determinando in euro 11.550,00, pari al 70 % del danno contestato in citazione per euro 16.500,00, la somma da versare alla Regione Umbria, contestualmente stabilendo il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del predetto decreto, per dare esecuzione al pagamento, nonché l'ulteriore termine, nei successivi trenta giorni, per il deposito, presso la Segreteria della Sezione, dell'originale della documentazione attestante l'avvenuto versamento.

Con il medesimo decreto n. 2/2024, veniva, poi, fissata l'odierna Camera di consiglio per gli adempimenti di cui all'art. 130, comma 7, c.g.c. volti ad accertare il tempestivo e regolare versamento.

In data 13 dicembre 2024, l'appellante ha provveduto al deposito della ricevuta (pagoPA) del predetto importo di euro 11.550,00, attestante il versamento, avvenuto in data 2 dicembre 2024, in favore della Regione Umbria ed al deposito di copia della relativa contabile di pagamento in entrata.

All'udienza camerale del 4 luglio 2025, il difensore della parte appellante ha insistito per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c., il rappresentante della Procura generale ha rilevato la correttezza del pagamento e ha convenuto per l'estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che, secondo il disposto dell'art. 130 c.g.c. commi 2 e 3, il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna può chiedere alla competente Sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.

La richiesta di rito abbreviato che può essere formulata anche per la prima volta in appello, deve essere depositata, a pena di decadenza, contestualmente al gravame principale o incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta, nell'ipotesi di giudizio di appello proposto dal Pubblico ministero.

Il vigente codice di giustizia contabile estende, quindi, la disciplina del rito speciale abbreviato anche alle ipotesi in cui sia già intervenuta una sentenza di condanna in *prime cure*, con evidente finalità deflattiva del contenzioso ed a garanzia dell'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario.

Il Collegio, constatato che, dall'esame della su richiamata documentazione, depositata dall'appellante in data 13 dicembre 2024, emerge che, entro il termine perentorio assegnato, risulta versato, in data 2 dicembre 2024, l'importo di euro 11.550,00, così come determinato nel decreto di accoglimento

della richiesta di rito abbreviato n. 2/2024 e che tale documentazione risulta, inoltre, depositata, in originale, in data 16 dicembre 2024, presso la Segreteria della Sezione, ritiene che sussistano le condizioni per pervenire alla definizione alternativa del giudizio, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Dall'esame della predetta documentazione emerge, infatti, che l'appellante ha dato tempestiva e corretta esecuzione agli incombeni di cui al citato decreto n. 2/2024, sicché questa Sezione può procedere alla definizione del giudizio.

Deve, dunque, dichiararsi definito il giudizio d'appello promosso da Boncompagni Michela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130, comma 8, c.g.c.

Le spese di giudizio, a carico dell'appellante, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **61798** del ruolo generale, dichiara definito l'appello proposto da **BONCOMPAGNI Michela**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

Le spese di giudizio a carico della parte appellante sono liquidate in euro 80,00 (*ottanta/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 4 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 04/09/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi